

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

SABATO 9 MARZO 1968

(178<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Cessione al comune di Reggio Calabria delle aree comprese nel piano regolatore della zona industriale di Pentimele » (1532) (D'iniziativa dei senatori Morabito e Murdaca) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3340, 3341  
SALERNI, f.f. relatore . . . . . 3340, 3341  
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 3341

« Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 » (1976) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . . 3326

« Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 » (2436) (D'iniziativa del deputato Dosi)

(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3339, 3340  
CENINI, relatore . . . . . 3339, 3340  
FORTUNATI . . . . . 3339, 3340  
SALARI . . . . . 3339  
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 3339, 3340

« Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia » (2793) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore 3328, 3331, 3332, 3333, 3334  
ARTOM . . . . . 3333, 3334  
BONACINA . . . . . 3331, 3332, 3333, 3334  
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 3333  
CENINI . . . . . 3331  
FORTUNATI . . . . . 3330, 3333  
MASCIALE . . . . . 3332  
TRABUCCHI . . . . . 3331, 3334

« Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di

edifici di culto aperti al pubblico e loro pertinenze » (2866) (D'iniziativa dei deputati Alessandrini e altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3327, 3328
BONACINA . . . . .	3327
CENINI . . . . .	3328
DE LUCA, relatore . . . . .	3327, 3328
FORTUNATI . . . . .	3327
TRABUCCHI . . . . .	3328
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	3328

« Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi » (2884) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	3335, 3337
ALBARELLO . . . . .	3337
BONACINA . . . . .	3336, 3337
PIRASTU . . . . .	3337
TRABUCCHI, relatore . . . . .	3335
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	3336

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico ».

*La seduta è aperta alle ore 13,10.*

*Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bonacina, Cenini, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarone, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Pesenti Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Conti, Cuzari, Maier e Roda sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Torelli, Celasco, Canziani e Masciole.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Braccesi.*

*PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità economica del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 » (1976) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

*PRESIDENTE, f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità economica del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

Le indennità e le somme comunque corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono esenti da imposte erariali.

Data l'assenza del relatore, senatore Banfi, impegnato dai lavori dell'Assemblea, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

I colleghi ricorderanno che nella seduta del 22 febbraio è stato esaminato, in sede referente, il disegno di legge n. 1976, ed è stato dato mandato al relatore, senatore Banfi, di riferire favorevolmente all'Assemblea. Nel contempo, peraltro, la Commissione ha dato incarico alla Presidenza di effettuare gli opportuni passi per ottenere una nuova assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. E difatti il disegno di legge è oggi all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede deliberante.

Chiedo quindi ai colleghi se ritengono esauriente la discussione svoltasi in sede referente.

Poichè nessuno domanda di parlare, e la Commissione appare quindi consenziente in questi termini, metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho dato lettura.

(È approvato)

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: « Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico e loro pertinenze » (2866) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . I l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini, Colombo Vittorino e Buttè: « Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico e loro pertinenze », già approvato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, loro pertinenze ad uso del ministero pastorale, canoniche od abitazioni annesse destinate ai ministri di culto delle diverse confessioni religiose, sono esenti dalla imposta sul consumo di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

D E L U C A , *relatore*. In sede di applicazione del testo unico per la finanza lo-

cale 14 settembre 1931, n. 1175, la Federazione delle associazioni del clero sottopose al Ministero delle finanze un quesito in merito all'imposta di consumo sui materiali da costruzione per le chiese, i seminari e le case di abitazione dei parroci, del clero dipendente e del personale di servizio. Il Ministero delle finanze, con circolare 9 giugno 1933, n. 5522, precisò che la suddetta imposta non dovesse applicarsi ai suindicati edifici, e di conseguenza nemmeno ai materiali adibiti per la costruzione e la riparazione delle chiese aperte al pubblico, ai seminari e case di abitazione dei parroci. Anche la Corte di cassazione ha mantenuto costantemente ferma la giurisprudenza in materia di esonero dall'imposta di consumo.

Poichè il Supremo collegio, con sentenza del 6 agosto 1963, n. 2203, ritenne che detta giurisprudenza non potesse essere mantenuta, in quanto le circolari amministrative sono atti normativi interni, e come tali non possono avere efficacia per quanto concerne l'interpretazione di norme di legge, giudicando peraltro non valido l'argomento addotto dalle precedenti sentenze della Corte di cassazione, è necessario sanare la situazione con una norma di legge; ed è per questo che è stato predisposto l'articolo unico che il relatore si permette di raccomandare all'approvazione della Commissione.

F O R T U N A T I . Desidererei sapere se è stata valutata la diminuzione del gettito che deriverà agli enti locali dal provvedimento in esame.

B O N A C I N A . Il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge, purchè siano escluse dall'esenzione dall'imposta di consumo le case di abitazione dei ministri di culto.

F O R T U N A T I . Mi associo alla proposta del senatore Bonacina aggiungendo che il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge soltanto se oltre alle case di abitazione dei ministri del culto, l'emendamento soppressivo verrà esteso anche al-

le pertinenze di tali edifici. Altrimenti chiederemo la rimessione del disegno di legge in Assemblea

D E L U C A , *relatore*. Non sono d'accordo circa gli emendamenti soppressivi proposti dai senatori Bonacina e Fortunati, anche perchè, dal punto di vista legislativo, agli edifici del culto si sono sempre connesse le pertinenze e le abitazioni dei ministri del culto.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono contrario agli emendamenti presentati dai gruppi socialista e comunista, per le argomentazioni esposte dall'onorevole relatore. Prego pertanto la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

C E N I N I . Se il disegno di legge viene rimesso all'Assemblea corriamo il rischio che non si giunga in tempo ad approvarlo in questo scorcio di legislatura. Penso perciò che sarebbe opportuno aderire alle proposte di modificazione dell'articolo unico testè presentate.

T R A B U C C H I . Anch'io sono d'accordo col senatore Cenini, tanto più che il problema dovrà essere oggetto di riesame generale nel corso della prossima legislatura.

P R E S I D E N T E . Allora, se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura, nel seguente testo proposto dal senatore Bonacina:

*Articolo unico.*

I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, delle diverse confessioni religiose, sono esenti dalla imposta sul consumo di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

(È approvato)

Conseguentemente alla modificazione testè approvata, nel titolo del disegno di legge debbono essere soppresses le parole: « e loro pertinenze ».

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia » (2793)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Confesso che soltanto stamattina ho preso conoscenza del disegno di legge e della relazione che l'accompagna e aggiungo che la rapida lettura di quest'ultima mi ha piuttosto stupito per talune considerazioni che sono contenute nel testo.

Si tratta di un provvedimento che, presentato il 29 febbraio 1968 al Senato, soltanto se approvato da noi stamane potrà ottenere anche l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento in tempo utile, prima che le Camere vengano sciolte.

Per illustrare il disegno di legge dirò che, a seguito di una disposizione nascente dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, fu ripristinato l'obbligo, per gli istituti di credito, di vincolare presso la Banca d'Italia una aliquota dei depositi a risparmio, ai fini della regolamentazione della circolazione (eravamo all'inizio di un periodo ascensionale d'inflazione, che doveva poi portare la moneta del nostro Paese a quel ridotto contenuto intrinseco che oggi conosciamo) e, con una convenzione tra il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia, contro l'impegno di questa di inibirsi l'impiego delle somme depositate, il Ministero del tesoro assunse l'onere di corrispondere all'Istituto di emis-

sione un interesse. Questo, in definitiva, costituiva la contropartita del servizio che la Banca d'Italia rendeva neutralizzando presso di sé una parte della circolazione, e fin qui nulla da dire. Senonchè la relazione che accompagna il disegno di legge aggiunge che gli interessi, stabiliti nella misura del 3 per cento a partire dal 30 luglio 1943 e successivamente — con decreto ministeriale del 6 giugno 1958 — in quella del 3,75 per cento, non furono interamente corrisposti perchè in bilancio mancavano gli stanziamenti relativi. La posizione debitoria maturata fino a tutto il 1959 fu poi compensata, in base al decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184, utilizzando le plusvalenze emergenti dalle rivalutazioni delle disponibilità in oro della Banca d'Italia; cioè, con una rivalutazione puramente nominale dell'oro, che dava luogo ad una posta attiva nominale, fu annullata una posta passiva, ed anche in questo caso noi dovremmo oggi dire che va bene. Ma la relazione continua dicendo che negli anni successivi il Tesoro si è trovato nuovamente e costantemente in debito verso la Banca d'Italia, che pur ha dovuto corrispondere gli interessi alle aziende di credito. La situazione debitoria del Tesoro verso l'Istituto di emissione ha quindi raggiunto, al 31 dicembre 1967, la cospicua somma di lire 233.951.599.060.

È qui, a questo proposito, che io mi sento un po' in imbarazzo, e vorrei dire con la bocca amara, come componente della Commissione finanze e tesoro del Senato, nel constatare che anche a partire dal 1960 i bilanci che noi abbiamo approvato non hanno contemplato questa posta passiva che nasceva da una norma di legge e la cui misura era stata determinata da un decreto del Ministro del tesoro.

Come relatore, non posso non porre una domanda al rappresentante del Governo: ma quante sono, onorevole Sottosegretario per il tesoro, queste partite che ogni anno, dirò così, sono dimenticate, con la conseguenza che noi approviamo i bilanci con una certa configurazione e poi, ad un certo momento, come nel caso odierno, ci troviamo con una sopravvenienza passiva di circa 234

miliardi? È vero che anche qui soccorre quell'istituto particolare di pagamento all'esterno del bilancio rappresentato dal ricorso al credito, che poi sostanzialmente consiste nel far pagare la passività al bilancio con una lunga dilazione, ma l'onorevole Ministro del tesoro ha recentemente condannato tale modo di procedere. Evidentemente i buoni propositi vengono enunciati e riconfermati, ma la realtà poi porta ad agire diversamente.

Io chiedo (veramente lo chiedo per coloro che saranno al nostro posto nella prossima legislatura): possiamo adottare il sistema seguito dagli amministratori privati i quali, quando presentano il loro bilancio, dichiarano per iscritto che esso corrisponde alla realtà e alle scritture contabili? Dobbiamo arrivare al punto che il Ministro del tesoro o del bilancio debba, sotto la sua responsabilità, dichiarare che tutte le passività sono elencate nel bilancio e che questo corrisponde alla realtà? Evidentemente, un conto è la realtà di una azienda privata e un conto quella dello Stato, che sotto un certo profilo è una azienda per la quale i rapporti sono talmente tanti che non sempre sono commisurabili.

È evidente, però, che quanto ho prima detto non può portarmi a concludere che il disegno di legge non debba essere approvato. Anzi. Oggi come oggi continuano a decorrere, per norma di legge e in forza di un decreto del Ministro del tesoro, i predetti interessi nella misura del 3,75 per cento e il presente disegno di legge è, tra l'altro, diretto a ridurli all'1 per cento. Infatti l'articolo 2 dice che i certificati di credito, che saranno rilasciati alla Banca d'Italia per soddisfare il debito di oltre 233 miliardi maturato al 31 dicembre 1967, saranno ammortizzati in dieci anni con scadenza dal 1° luglio di ogni anno a partire dal 1° luglio 1969 e frutteranno gli interessi dell'1 per cento, anzichè del 3,75 per cento.

A questo punto io potrei rivolgere una altra domanda: ma perchè questa operazione di trasformazione di un debito che costa il 3,75 per cento in un altro che costa l'1 per cento la facciamo solo alla fine della legislatura? Non potevamo farla prima per

risparmiare un po' di miliardi, anche se queste partite non venivano iscritte in bilancio? Perchè si è continuato a pagare gli interessi nella misura del 3,75 per cento se era possibile ridurli all'1 per cento? Passando sopra alle considerazioni ed alle perplessità che ho esposto, prego i colleghi della Commissione di dare la loro approvazione al disegno di legge per evitare un ulteriore aggravamento della situazione debitoria verso la Banca d'Italia con il maturarsi di altri interessi ancora nella misura del 3,75 per cento.

F O R T U N A T I . Confesso che anch'io sono rimasto sorpreso e perplesso, al punto che sono andato a rileggere il testo del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, ritenendo che avesse un contenuto diverso da quello che risulta dal disegno di legge in esame e dalla relazione che l'accompagna. Invece, tenendo presente la situazione dell'epoca, si riesce a capire la ragione della convenzione con la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro fu autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione allo scopo di regolare l'onere degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa e l'impegno da parte di questa di inibirsi, a sollievo della circolazione, l'impiego, sotto qualsiasi forma, della relativa disponibilità.

Allora la mia perplessità assume un carattere più generale, perchè ci troviamo di fronte ad una misura di politica economica che riguarda non solo la circolazione monetaria, e quindi il potere di acquisto della moneta, ma anche il funzionamento degli istituti di credito, ponendo un certo rapporto tra depositi ed operazioni degli stessi istituti di credito. Perciò io non riesco a capire come questa operazione di politica economica, attuata nell'interesse generale della collettività e quindi degli stessi istituti di credito, debba essere pagata integralmente dall'erario. Se è una operazione che serve agli interessi di tutti, bisogna che la situazione sia esaminata con responsabilità: invece il problema viene di punto in bianco risolto praticamente attraverso

una forma di sanatoria a carico dell'erario, che riguarda gli anni che vanno dal 1960 al 1967. Non solo, ma, a mio avviso, è estremamente discutibile che, in base ad un decreto legislativo luogotenenziale il Ministro del tesoro potesse successivamente emanare tutta una serie di decreti riguardanti la convenzione con la Banca d'Italia. Man mano che le condizioni originarie venivano meno, è discutibile che il decreto luogotenenziale potesse essere una fonte ineccepibile per le operazioni che sono state compiute successivamente.

Oggi poi ci troviamo di fronte ad una operazione finanziaria di grosso respiro, che concerne una somma di 233.951.599.060, praticamente 234 miliardi, e l'emissione di certificati di credito per questa somma, pur ammortizzabili in dieci anni, non può non avere ripercussioni sul mercato finanziario. Pur sorvolando sui rapporti internazionali (a tal proposito non so fino a che punto la Banca d'Italia potrà utilizzare questi certificati particolari), è certo comunque che si tratta di una operazione finanziaria di respiro non lieve, che viene portata il 9 marzo, *in limine mortis* della legislatura, al nostro esame.

Allora io domando: ma è possibile che noi ci dobbiamo trovare sempre in queste condizioni, a dover affrontare cioè le questioni più grosse, che abbiamo lasciato da parte per quattro-cinque anni, alla vigilia della fine della legislatura? È evidente che in questa situazione non si può fare una discussione approfondita.

Il problema di fondo, però, riguarda l'avvenire. Qual è la situazione per il 1968? Nel bilancio del 1968 non è previsto niente a questo proposito. Nel 1968 ci troviamo nelle stesse condizioni. Dato il ritmo di crescita dei depositi, che aumentano sempre più in progressione non aritmetica, andiamo incontro ad oneri continuamente crescenti. Il problema di politica economica che si pone non è soltanto la regolazione del passato: si tratta anche di esaminare le prospettive del futuro. È possibile che in pochi minuti decidiamo questioni di questo genere? Francamente io ho delle forti per-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)178<sup>a</sup> SEDUTA (9 marzo 1968)

piessità in proposito. Dobbiamo esaminare il problema con estremo senso di responsabilità: non si tratta di dire di no ma di indicare la strada migliore per arrivare ad una soluzione.

Anzitutto, secondo me, sono da esaminare i limiti: se non erro, con uno dei primi provvedimenti emanati successivamente al decreto legislativo luogotenenziale si elevò il rapporto tra patrimonio e depositi al 25 per cento, poi si è scesi al 22. Ad un certo momento ci troviamo di fronte ad una manovra di politica economica che deve essere determinante, dato l'importo.

La questione, dunque non è soltanto quella di pagare gli interessi ma di affrontare il problema avendo una chiara prospettiva. Se al momento dell'approvazione del bilancio preventivo per il 1968 avessimo saputo che c'era un debito del Tesoro di circa 234 miliardi, certamente la discussione non avrebbe potuto ignorare questo fatto macroscopico.

C E N I N I . Non approvando il disegno di legge si dovrebbe continuare a pagare un interesse del 3,75 per cento?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Sì.

B O N A C I N A Premesso che nonostante tutte le riserve ritengo che l'approvazione del provvedimento sia necessaria, desidererei sapere per quale ragione il disegno di legge non è stato presentato di concerto con il Ministro del bilancio, il cui giudizio vorrei conoscere per lo meno dal Sottosegretario per il tesoro. D'altra parte ricordo anche a me stesso che non veniamo a conoscenza oggi per la prima volta di questo particolare onere latente, visto che sulla questione la Corte dei conti non ha mancato di richiamare continuamente la nostra attenzione: nella relazione del 1966, poi, il richiamo sulla entità della situazione debitoria del Tesoro verso la Banca d'Italia era stato espresso in forma addirittura allarmata. La nostra Commissione, dunque, era già stata investita del problema, il che risulta anche dal fatto che nessuno di noi ha mai creduto al disavanzo così come rap-

presentato nel bilancio: io stesso, in più di un intervento, ebbi a ricordare che si trattava di una previsione del tutto fittizia e che la questione prima o poi si sarebbe posta in termini di urgenza.

Arrivati a questo punto, a quali conclusioni possiamo giungere, ferma restando l'esigenza di conoscere l'atteggiamento del Ministero del bilancio? In primo luogo dobbiamo energicamente rinnovare la nostra critica per l'insincerità dei bilanci e richiamare sul problema l'attenzione dei futuri Governi; in secondo luogo dobbiamo prendere atto che i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia sono giuridicamente definiti e non reversibili e che su di essi si è creata tutta una serie di conseguenze le quali debbono essere in qualche modo sanate.

D'altra parte a me sembra che non esista una forma di finanziamento più economico di quella prevista nel provvedimento con l'emissione di certificati di credito all'1 per cento. Pertanto, se non vogliamo che il debito continui a crescere al tasso del 3,75 per cento, dobbiamo approvare il disegno di legge trasmettendo ai nostri eredi l'impegno (anche se quest'anno lo stanziamento previsto a tal fine nello stato di previsione del Tesoro è stato portato da 50 e 70 miliardi di lire, essendosi così ridotta l'esposizione in oro) ad accertare ogni anno che nello stato di previsione sia iscritta per lo meno la parte annuale relativa agli interessi dovuti.

T R A B U C C H I Sono ancora una volta d'accordo con il senatore Bonacina, anche se ritengo che nel 1960 abbiamo fatto di peggio. Mentre oggi, infatti, regoliamo l'operazione con l'emissione di un prestito e sostanzialmente l'assunzione di un debito rateizzato all'interesse dell'1 per cento, la volta scorsa pagammo con il fumo, cioè con l'inflazione: rivalutammo i depositi in oro della Banca d'Italia con il che fu cancellato il debito degli interessi.

Nè possiamo dire di essere esenti da responsabilità tanto come singoli che come Parlamento. Se nel 1960 abbiamo estinto una prima volta il debito, avremmo dovuto controllare nei bilanci successivi se la partita vi

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)178<sup>a</sup> SEDUTA (9 marzo 1968)

era iscritta. Non l'abbiamo fatto, e ciò purtroppo conferma che il più delle volte l'esame del bilancio avviene in modo sommario. Colpa di tutti, dunque: colpa del Tesoro, che per la sua politica ha talvolta bisogno di tenere i conti in sospeso; colpa del Parlamento, che permette un simile andamento.

In definitiva che cosa ci si domanda oggi? Non già di assumere un nuovo debito, ma di regolarizzarne uno precedente rientrando nell'ordine. Non piace neppure a me che alla Banca d'Italia siano imposti titoli che rendono l'1 per cento, ma ciò rientra nel complesso dei rapporti che intercorrono tra Tesoro e Istituto di emissione.

È necessario però che per il futuro ci si renda conto che la politica monetaria deve essere governata almeno in teoria dal Parlamento. Se avessimo preteso e contemporaneamente seguito l'attività del Governo nel settore ci saremmo certamente accorti in tempo degli inconvenienti che oggi non possiamo correggere. Con questo proponimento per il futuro mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

**BONACINA** Al 31 dicembre 1965 l'esposizione debitoria fra Tesoro e Banca d'Italia era di lire 153.431.715.966; due anni dopo, era salita a 233.951.599.060, con un aumento medio di circa 40 miliardi l'anno. D'altra parte lo stanziamento del tutto insufficiente di 50 miliardi è stato portato nel corrente esercizio a 70 miliardi, il che dimostra il progressivo orientamento a peggiorare la situazione. È questa una ragione di più che dovrebbe indurci a regolarizzare i rapporti fra Tesoro e Banca d'Italia.

**MASCIALE**. Esprimo voto nettamente contrario al disegno di legge, in quanto concordo con le argomentazioni già adottate dal senatore Fortunati, nè è valida la tesi sostenuta dal senatore Bonacina, il quale parte con una critica di fondo e finisce per concludere che, data la drammaticità della situazione, occorre procedere ad una sanatoria. Non è corretto, onorevole Presidente, che a 24 ore dalla chiusura della legislatura si debbano approvare provvedimenti di tanto peso senza approfondire

i problemi! O forse dobbiamo prendere atto della falsità del bilancio che ci è stato presentato? In ogni caso la tesi del senatore Bonacina è assolutamente insostenibile.

**PRESIDENTE relatore**. La discussione che si è fin qui svolta rivela una volta di più il senso di responsabilità della nostra Commissione.

Per una maggiore comprensione del problema, ricordo che nello stato di previsione della spesa del Tesoro per il 1968 vi è, nel capitolo n. 1556, un incremento nello stanziamento di lire 20 miliardi. Contemporaneamente va tenuto presente che le riserve obbligatorie — l'ultimo dato delle quali è contenuto a pagina 495 del bollettino della Banca d'Italia dello scorso anno — crescono in misura tale che, ragguagliate al 3 per cento accordato dall'Istituto di emissione alle banche, rivelano quale ingente cifra rappresenti per il Tesoro tale neutralizzazione di parte della circolazione. Alla fine del 1958 le riserve obbligatorie in contanti ammontavano a lire 770 miliardi; alla fine del 1965 a 1.700 miliardi; alla fine di dicembre del '67 a 2.140 miliardi.

Il senatore Fortunati si è domandato, sia pure di sfuggita ma con un accenno incisivo, se il Tesoro deve corrispondere alle banche l'interesse per la neutralizzazione del risparmio o se questo dovrebbe essere distribuito in modo tale che le stesse banche sappiano, nel redigere i propri bilanci, che una parte dei depositi non viene compensata. Sono temi già esaminati in altre occasioni e che penso vengano risolti nel senso accennato dal senatore Fortunati; in caso contrario non riuscirei a comprendere il motivo della sostituzione di un'operazione che costa il 3,75 per cento con un'altra che rende soltanto l'1 per cento.

Dei rilievi avanzati dal senatore Bonacina (il quale non avendomi ascoltato, ha in gran parte ripetuto gli argomenti da me trattati) ritengo debba essere posta in evidenza l'eccezione sulla mancanza del concerto con il Ministro del bilancio.

Al senatore Masciale le cui osservazioni erano già state fatte in gran parte da tutti



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)178<sup>a</sup> SEDUTA (9 marzo 1968)

noi, ricordo soltanto che con il provvedimento in esame il tasso di interesse da corrispondere passa dal 3,75 all'1 per cento. Sotto un certo aspetto, semmai, vi sarebbe da chiedersi perchè il Tesoro non abbia pensato prima ad adottare tale soluzione...

**F O R T U N A T I** . Viene pagato l'1 per cento sul 3,75, quindi un interesse sull'interesse!

**P R E S I D E N T E** , *relatore*. L'anatocismo è cosa normale in sede bancaria.

**B R A C C E S I** *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se ho ben capito, lei è partito da una forte perplessità relativamente alla somma. Ora questa perplessità a me non è nuova. In Commissione finanze e tesoro lo stesso relatore Lo Giudice del consuntivo del 1966 lo aveva rilevato, non solo, ma il presidente della Commissione aveva detto che bisognava sistemare questi debiti. E il disegno di legge è venuto appunto dal voto della Commissione di sistemare i debiti della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i riflessi di politica economica, ai quali ha accennato il senatore Fortunati, è perfettamente giusto, ma bisogna considerare che questo provvedimento frena in qualche modo l'inflazione.

**F O R T U N A T I** . Non è questo che dico io; siccome è a vantaggio anche delle banche, se questo vincolo non ci fosse, tutto il funzionamento bancario rischierebbe di saltare in aria. Allora perchè le banche debbono avere gli interessi dato che si tratta di un costo del loro funzionamento?

**B R A C C E S I** , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questi mezzi a disposizione, messi in circolazione, favorirebbero certo le banche. È una politica che va discussa.

Alla domanda fatta dal senatore Bonacina: come mai non c'è il concerto del Ministro del bilancio, rispondo che il disegno di legge è stato presentato dal Consiglio dei Ministri, dove sono stati tutti d'accordo.

**B O N A C I N A** . Questa è una tesi non accettabile.

**B R A C C E S I** , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La risposta datami è questa: c'è stato il benestare da parte del Consiglio dei ministri, dove c'era anche il Ministro del bilancio.

**P R E S I D E N T E** , *relatore*. Io però vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se ritiene che lo stanziamento di 70 miliardi al capitolo 1956 interessi la provvigione da corrispondere alla Banca d'Italia su depositi bancari vincolati in conto corrente presso la banca stessa e sia in armonia col tre per cento degli interessi da corrispondere agli Istituti di credito, i quali saranno creditori, mediamente, per il 1967, attorno a lire 4.560 miliardi. Se noi moltiplichiamo per tre, troviamo che non c'è neanche la metà. Allora, come è spiegabile il fatto che mentre si afferma che si sana tutto, si fa il conto e si trova che non si sana che ben poco, dal 1° gennaio 1968?

**A R T O M** . Nel calcolo che si fa del debito, si tiene conto che vi è una parte dei depositi che sono effettuati in titoli?

**P R E S I D E N T E** , *relatore*. È al lordo dei titoli.

**A R T O M** . E allora la differenza di copertura nasce dal deposito in titoli.

**P R E S I D E N T E** , *relatore*. Quindi è moderatamente scarsa.

**F O R T U N A T I** . Prima di passare agli articoli vorrei fare una dichiarazione di carattere generale che può risolvere la questione. È chiaro che non si può negare l'esigenza di una sanatoria della situazione.

Noi votiamo contro il disegno di legge non perchè non riconosciamo questa esigenza, ma per il fatto che, a un certo momento, avremmo desiderato, in occasione della sanatoria di una situazione, affrontare il problema nel suo insieme.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

178ª SEDUTA (9 marzo 1968)

B O N A C I N A . Sono favorevole, con la precisa riserva del gruppo socialista per il mancato concerto del Ministro del bilancio.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca d'Italia certificati di credito per l'ammontare di lire 233.951.599.060 corrispondente al debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende di credito presso la Banca medesima dovuti a norma del decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 265, e della relativa convenzione.

(È approvato).

Art. 2.

I certificati saranno ammortizzati in dieci anni con scadenza dal 1° luglio di ogni anno a partire dal 1° luglio 1969 e frutteranno gli interessi dell'1 per cento pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinate le caratteristiche dei certificati di credito nonché ogni altra condizione e modalità relative all'ammortamento dei titoli stessi.

Ai certificati di credito, agli interessi ed agli atti ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dal testo unico in materia di debito pubblico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi

e possono essere acquisiti anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa relativa agli interessi da corrispondere sui certificati di credito si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

A R T O M . Mi sembra che l'osservazione del senatore Bonacina si dovrebbe trasformare in una espressione di rammarico per la deroga, fatta con questo disegno di legge, ad una disposizione contenuta in una legge precedente.

B O N A C I N A . Mi rimetto alla Commissione, purchè la mia osservazione venga interpretata come non accettazione della tesi del Ministero del tesoro e non come rigetto dell'approvazione del disegno di legge.

T R A B U C C H I . Desidero dichiarare, in proposito, che la questione della procedura della presentazione dei disegni di legge dal Governo al Parlamento è un problema troppo complesso per essere affrontato in questa sede; semmai, bisognerà che il Governo in futuro risolva la questione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi » (2884) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I , *relatore*. Il presente disegno di legge riflette una situazione che si è andata sempre più aggravando, in relazione all'aumento di consumo dei prodotti petroliferi.

L'imposta sui prodotti petroliferi era considerata in origine come una piccola imposta e consisteva nel tributo, applicato nel momento in cui il prodotto usciva dalla fabbrica — in questo caso la distilleria —, senza tener conto della necessità che, in relazione ad oneri di distribuzione o altro, hanno i produttori di petrolio di consumare un certo tempo tecnico.

In relazione a ciò, i vari produttori, dalle aziende statali a quelle private, hanno sempre chiesto di potere pagare con una certa dilazione il tributo dovuto. Per molto tempo, praticamente da quattro-cinque anni, su istanza prevalentemente dell'Azienda di Stato, è stato ammesso che il Ministro delle finanze, avvalendosi di quei poteri discrezionali che egli ha sempre ritenuto di potere esercitare, concedesse una certa dilazione imponendo il pagamento di interessi, in modo che lo Stato non finisse praticamente col perdere, ma senza per questo costringere i produttori di petrolio a tenere una somma, alquanto rilevante, immobilizzata. Se si fa il calcolo del gettito dell'imposta sui prodotti petroliferi, che se non erro si aggira intorno ai 400 miliardi all'anno circa, si può ritenere che una giacenza media di tre mesi può rappresentare cento e più miliardi, che venivano depositati effettivamente non in corrispondenza con un principio di giustizia tributaria.

D'altra parte, il Governo — e questo lo so per esperienza —, la prima volta che ha concesso questa dilazione, lo ha fatto anche per adoperare la somma con una specie di manovra monetaria, che gli dava la possibilità di mettere in circolazione la moneta ed eventualmente di ritirarla successivamente.

Il presente disegno di legge si propone di regolare legislativamente quella che è già una situazione di fatto, arrivando ad alcuni ampliamenti che possono essere forse corrispondenti alla situazione stessa che si è creata, cioè quella della chiusura del Canale di Suez, e quindi alla necessità di costituire maggiori depositi di carburante per assicurare delle scorte distribuite anche nel territorio nazionale.

Con questo provvedimento, pertanto, si dispone che la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata, gravanti sui prodotti petroliferi, può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni e con un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni. L'articolo 2, però, stabilisce che il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, determina annualmente la possibilità di accordare la dilazione, fissando il saggio di interesse che deve essere corrisposto dalle ditte ammesse al beneficio. Praticamente, si lascia la possibilità al Ministro di esercitare una manovra di interessi, che dovrebbe però ritenersi con un limite massimo del 5 per cento. Se questo disegno di legge fosse pervenuto a noi in prima lettura, io avrei proposto di prevedere la possibilità di andare oltre il 5 per cento; ma oggi non è il caso di apportare delle modifiche e rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 3 stabilisce che la concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di apposita garanzia mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa ovvero a mezzo di fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di un'azienda di

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)178<sup>a</sup> SEDUTA (9 marzo 1968)

credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonchè da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio.

In caso di ritardato pagamento — dice l'articolo 4 — dell'imposta di fabbricazione, sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, la azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, a titolo di imposta di fabbricazione, dei relativi interessi per tutti i quantitativi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta generale sull'entrata, sulle somme non versate tempestivamente, l'articolo 5 dispone che va corrisposto l'interesse nella misura stabilita nei precedenti articoli 1 e 2. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta generale sull'entrata e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi dei prodotti petroliferi nazionali estratti col beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto, nonchè al pagamento di una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta generale sull'entrata ancora dovuta.

In base all'articolo 6, con l'entrata in vigore della presente legge, il saggio di interesse stabilito nelle concessioni anteriori di dilazione del pagamento delle imposte gravanti sui prodotti petroliferi nazionali è stabilito nella misura del 4 per cento.

In conclusione, possiamo dire che si tratta di un provvedimento che non possiamo definire ingiusto e che corrisponde anche ad un criterio generale di utilità. Preferisco, però, pensare che sia giusto trasformare la imposta di fabbricazione in una imposta per la quale sia chiaramente detto che il presupposto dell'imposizione è l'immissione del prodotto al consumo, non l'uscita dalla fabbrica; il che autorizza, logicamente, a ritenere che tra la prima e la seconda fase, cioè tra l'uscita dalla fabbrica e l'immissione al consumo, intercorra un periodo di tempo durante il quale l'imposta non sia dovuta.

B O N A C I N A . Chiedo scusa, ma vorrei un chiarimento, perchè se ho ben capito l'agevolazione è già in atto. Ora, lasciamo stare la faccenda dei residui passivi, che evidentemente ha la sua incidenza sia pure di poco; vorrei sapere da quanto tempo è in atto lo slittamento della riscossione, che indubbiamente si è creato, trattandosi di una imposta che assicura un imponente gettito.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo slittamento si è verificato anni fa; ora non più.

Il primo provvedimento che autorizzava il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione risale al 1927. Più tardi è stato rinnovato e mantenuto fino al 1954; attualmente, si procede ancora in base all'accordo del 1963.

B O N A C I N A . Il disegno di legge, quindi, ha un carattere di sanatoria?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di una sanatoria trentennale. Nel contempo è stato anche modificato il saggio d'interesse, portandolo al 5 per cento, ed è stato prolungato di pochi giorni il periodo di dilazione, in considerazione del fatto che abbiamo approvato una norma per consentire il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo non superiore a 180 giorni, con l'obbligo del pagamento di interessi in ragione del 5 per cento annuo. Diversamente, che cosa succederebbe? Se uno importa il prodotto finito,

anzichè il greggio, chiede l'applicazione della suddetta norma e, quindi, avremmo una sperequazione tra quelli che producono all'interno e quelli che importano.

D'altra parte, queste aziende, in fondo, pagano il 5 per cento di interesse facendo guadagnare un po' meno le banche, ma dando allo Stato un compenso che di solito lo Stato stesso non prende. Potrebbero sorgere dei problemi se si trattasse di iniziare ora una certa politica ma questa politica è già in atto.

B O N A C I N A . Sono d'accordo.

P I R A S T U . Si potrebbe discutere a lungo su questo disegno di legge; ma siccome il tempo a nostra disposizione non ce lo consente, voglio limitarmi ad alcune osservazioni.

In sostanza, il presente disegno di legge non rappresenta soltanto una sanatoria per una situazione di fatto che è stata determinata dalla circolare del ministro Tremelloni del 1963, ma si può dire che esso addirittura attua la conversione in legge, per certi aspetti, della circolare medesima e di quelle successive emanate da altri Ministri e confermate dal ministro Trabucchi. Si tratta, quindi, di dare una sanzione legislativa ad alcune esenzioni fiscali già in atto.

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al testo originario, che per certi aspetti giudico migliorative, in quanto l'interesse è stato stabilito nella misura del 5 per cento. La dilazione, però, è stata portata a sei mesi, il che, ovviamente, permetterà alle aziende interessate di avere questa disponibilità di capitali addirittura per un periodo di 180 giorni.

Ora, una facilitazione di questo genere avremmo potuto giustificarla se fosse stata limitata alle Aziende di Stato; ma riferendosi essa a tutti gli impianti di raffinazione, di trasformazione, di distribuzione dei prodotti petroliferi, è indubbiamente un favore notevole che viene accordato a moltissime imprese private, e non se ne vede il motivo.

In sostanza, quindi, continuiamo a favorire i grandi gruppi petroliferi, dando loro

la possibilità di disporre, ad un bassissimo tasso d'interesse, di notevoli capitali; ed il mio Gruppo non può essere d'accordo con questa linea. Per tale motivo, voteremo contro il disegno di legge.

A L B A R E L L O . Mi sembra che dobbiamo riconoscere almeno un pregio di questo disegno di legge, nel senso che si tratta di un provvedimento di legge e non di una circolare. Questo è già un risultato. Purtroppo, è un disegno di legge che ha dei lati negativi, per cui dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, determina annualmente la possibilità di accordare la dilazione di cui all'articolo precedente, fissando il saggio di interesse che deve essere corrisposto dalle ditte ammesse al beneficio.

Nella stessa forma il Ministro delle finanze può revocare la determinazione di cui al comma precedente anche nel corso dell'anno

(*È approvato*).

## Art. 3.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la dilazione di cui al precedente articolo 1 devono farne richiesta al Ministero delle finanze.

La concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di apposita garanzia mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa ovvero a mezzo di fideiussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una Azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni o di una Cassa di risparmio, di un Monte di credito su pegno di prima categoria o di una Banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonchè da parte dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

La fideiussione deve garantire l'imposta di fabbricazione e l'imposta generale sulla entrata gravanti sui quantitativi massimi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, che l'azienda intende estrarre per l'immissione in consumo sul mercato interno con il pagamento dilazionato delle medesime imposte ed i relativi interessi nonchè l'indennità di mora e la soprattassa per l'eventuale ritardato pagamento, rispettivamente, dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

## Art. 4.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione, sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. Quando il pagamento avvenga dopo

il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, la azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

(È approvato).

## Art. 5.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta generale sull'entrata, sulle somme non versate tempestivamente, va corrisposto l'interesse nella misura stabilita nei precedenti articoli 1 e 2. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta generale sulla entrata e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi dei prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti col beneficio del pagamento dilazionato, e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto, nonchè al pagamento di una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta generale sull'entrata ancora dovuta.

(È approvato).

## Art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge, il saggio di interesse stabilito nelle concessioni anteriori di dilazione del pagamento delle imposte gravanti sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti nazionali è stabilito nella misura del 4 per cento

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge, di iniziativa del deputato Dosi: « Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 » (2436)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del deputato Dosi: « Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1969.

C E N I N I , *relatore*. Il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire è inteso a prorogare a tutto il 31 dicembre 1969 il termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431. In base al suddetto articolo gli istituti di credito nello stesso elencati erano autorizzati a compiere, anche in deroga ai loro statuti, sino alla data del 31 dicembre 1966, anche operazioni di finanziamento a medio termine sotto forma di sconto delle cambiali derivanti dalla vendita di macchinari a piccole e medie industrie.

Il termine scadeva il 31 dicembre 1967, però il disegno di legge era stato presentato prima della scadenza alla Camera; senonchè è stato approvato in quella sede il 21 settembre 1967 e poi è arrivato a noi diversi mesi dopo. Quindi si tratta della proroga di un termine già scaduto, il che rappresenta un caso un po' anomalo.

D'altra parte questa disposizione pare abbia dato buoni risultati.

Perciò sembra al relatore che sia cosa opportuna ed utile prorogare questo termine. Tra l'altro il disegno di legge originario prevedeva la proroga fino al 31 dicembre 1968, mentre il testo approvato e trasmesso dalla Camera prevede la proroga fino al 31 dicembre 1969.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo unico del disegno di legge è inteso a protrarre al 31 dicembre 1969 il termine del 31 dicembre 1967 fissato dall'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modifiche nella legge 13 maggio 1965, n. 431, entro il quale gli istituti e le sezioni di credito indicati nell'articolo stesso possono compiere operazioni di finanziamento a medio termine anche sotto forma di sconto di effetti, nei confronti delle imprese — industriali e commerciali — per la vendita di macchinari da essi effettuata a piccole e medie industrie.

In proposito si osserva che la proroga di cui è cenno comporta altresì la proroga dell'applicazione della norma contenuta nel secondo comma del surrichiamato articolo 39, secondo il quale ai predetti istituti e sezioni di credito a medio termine si applica il trattamento tributario di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

F O R T U N A T I . Cosa vuol dire « agli effetti tributari »? Perchè possono essere state fatte operazioni durante questo tempo, dato che questa è una proroga; e semplicemente si dice che queste operazioni, compiute dopo il 31 dicembre 1966, rientrano nelle stesse norme. Quindi dal punto di vista tributario avrebbero effetto retroattivo.

P R E S I D E N T E . Certo che ha effetto retroattivo: il termine viene prorogato a partire dal 1° gennaio 1967 fino a tutto il 31 dicembre 1969.

S A L A R I . La vogliamo smettere di fare provvedimenti che ledono i principi di diritto che regolano la nostra vita?

È una cosa veramente enorme! Non sarebbe male che la 5<sup>a</sup> Commissione prendesse una posizione netta e precisa su questo problema.

C E N I N I , *relatore*. Se non ci trovassimo in queste condizioni, potremmo modificare il disegno di legge: adesso, invece, dobbiamo approvarlo così com'è.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Illumino la Commissione su quella che è la portata del provvedimento: in base a detto articolo, gli istituti e sezioni di credito a medio termine in argomento, nella determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile, categoria B, possono operare, per ciascun esercizio, con le modalità previste dallo stesso articolo, una detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per i finanziamenti a medio termine da essi effettuati.

F O R T U N A T I . Io non voglio entrare nel merito politico-economico della questione. Posso ammettere oggi un sistema analogo a quello di allora, ma non che si continui alla stessa maniera. Non riesco a comprendere cosa significhi questa proroga dal 1967. Capirei che si stabilisse da oggi a tutto il 1969 un trattamento analogo, ma non questo sistema, che è soltanto un pasticcio. L'unico vantaggio è per gli istituti di credito, che avranno così la possibilità di ridurre il loro imponibile.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è che il Governo ne faccia una questione, ma, se approviamo la norma così com'è, resterà scoperto il periodo che va dal 31 dicembre 1966 fino alla entrata in vigore del provvedimento. Quindi, praticamente, approveremo una norma che esplicherebbe la sua efficacia soltanto per un periodo relativamente breve, ma che probabilmente ci creerebbe molti guai per il fatto che la norma stessa, non essendo disposta espressamente la retroattività, po-

trebbe dar luogo a un contenzioso in materia.

Allora, se si deve affrontare un contenzioso di tal genere, prego la Commissione di soprassedere in merito a questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Data questa dichiarazione del rappresentante del Governo, io ritengo inutile la continuazione della discussione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Morabito e Murdaca: « Cessione al comune di Reggio Calabria delle aree comprese nel piano regolatore della zona industriale di Pentimele » (1532)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Morabito e Murdaca: « Concessione al comune di Reggio Calabria delle aree comprese nel piano regolatore della zona industriale di Pentimele ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del senatore Magliano Terenzio, se non si fanno osservazioni, la relazione sarà svolta dal senatore Salerni.

S A L E R N I , *f.f. relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge si rifà all'articolo 14 della legge 4 aprile 1935, n. 454, con il quale vennero attribuiti al Ministero dei lavori pubblici poteri di intervento per la sistemazione e la gestione delle zone industriali di Reggio Calabria, in deroga al disposto degli articoli 144 e 152 del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Da allora sono intervenuti fatti nuovi ed in particolare è venuta a determinarsi una situazione contrastante con il piano regola-



tore approvato nel 1960 che ha imposto il riesame del problema sotto il profilo del futuro assetto urbanistico delle aree di sviluppo industriale.

Per porre fine a tale contrasto e per garantire un indirizzo unitario ed organico delle varie iniziative nel contesto delle esigenze attuali della zona di Reggio Calabria, è stato presentato il provvedimento in discussione il quale autorizza la cessione gratuita delle aree al comune di Reggio Calabria, indicando la nuova destinazione della zona di Pentimele a sede della Fiera agrumaria. L'unico dubbio riguarda la qualificazione del terreno, se cioè esso sia da considerare già sdemanializzato.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non vi sono dubbi che si tratti di terreno patrimoniale disponibile. Ad ogni modo, per maggiore chiarezza, il Governo presenta un nuovo testo del provvedimento che si compone di due articoli. Posso rassicurare che la sostanza è rimasta immutata.

S A L E R N I , *f.f. relatore*. Visto che il Sottosegretario Valsecchi ha chiarito il mio dubbio, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel nuovo testo proposto dal Governo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo propone che il testo del disegno di legge sia così formulato:

« *Art. 1.* — Sono trasferite gratuitamente al comune di Reggio Calabria le aree del patrimonio disponibile dello Stato comprese nel piano di delimitazione e di esecuzione della zona industriale di Reggio Calabria in località Pentimele, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1960 — registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro 62, Lavori pubblici, foglio 91 — ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e dell'articolo 14 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Il comune di Reggio Calabria deve utilizzare le aree medesime, entro il termine di due anni dalla data del verbale di consegna, a sede permanente della Fiera internazionale agricola e dell'artigianato di Reggio Calabria.

Le aree o le porzioni di esse, che non abbiano ottenuto la prevista utilizzazione o che da questa siano comunque ed in qualsiasi tempo distratte, debbono essere retrocesse gratuitamente allo Stato con apposito verbale ».

« *Art. 2.* — Il vincolo attuale della destinazione industriale dei suoli compresi nel Piano regolatore della zona di Pentimele cessa di avere efficacia a decorrere dalla data del verbale di consegna di cui al precedente articolo ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo dei proponenti.

#### Art. 1.

È autorizzata la cessione gratuita al comune di Reggio Calabria delle aree comprese nel piano di delimitazione e di esecuzione della zona industriale di Reggio Calabria in località Pentimele, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960 — registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro 62, Lavori pubblici, foglio 91 — ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e dell'articolo 14 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Il comune di Reggio Calabria dovrà destinare le aree medesime entro il termine di due anni dall'atto di trasferimento, a sede permanente della Fiera internazionale agricola e dell'artigianato di Reggio Calabria.

Il Governo propone il seguente nuovo testo dell'articolo: « Sono trasferite gratuitamente al comune di Reggio Calabria le aree del patrimonio disponibile

dello Stato comprese nel piano di delimitazione e di esecuzione della zona industriale di Reggio Calabria in località Pentimele, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960 — registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro 62, Lavori pubblici, foglio 91 — ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e dell'articolo 14 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Il comune di Reggio Calabria deve utilizzare le aree medesime, entro il termine di due anni dalla data del verbale di consegna, a sede permanente della Fiera internazionale agricola e dell'artigianato di Reggio Calabria.

Le aree o le porzioni di esse, che non abbiano ottenuto la prevista utilizzazione o che da questa siano comunque ed in qualsiasi tempo distratte, debbono essere retrocesse gratuitamente allo Stato con apposito verbale ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2 del testo dei proponenti.

#### Art 2.

Il vincolo della destinazione industriale dei suoli compresi nel Piano regolatore della zona di Pentimele cesserà di avere efficacia a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di cessione previsto nel precedente articolo.

Il Governo propone il seguente nuovo testo: « Il vincolo attuale della destinazione industriale dei suoli compresi nel Piano regolatore della zona di Pentimele cessa di avere efficacia a decorrere dalla data del verbale di consegna, di cui al precedente articolo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do infine lettura dell'articolo 3 nel testo dei proponenti:

#### Art 3.

Gli atti e contratti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Il Governo ne propone la soppressione: metto in votazione tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 13.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari